

# Comune di Orgiano Provincia di VICENZA

Originale

# Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 90	OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
Del 30/11/2022	2023-2025: APPROVAZIONE

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 15.30 .

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

			Presente
1)	DOTTO MANUEL	Sindaco	SI
2)	MARIN TOMAS	Vicesindaco	SI
3)	ONGARO MARCO	Consigliere_Ass	SI
4)	PISTORE LAURA	Consigliere_Ass	SI
5)	ORLANDO MARILISA	Consigliere_Ass	SI

#### Partecipa il Segretario Comunale ALBANO MARCO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco DOTTO MANUEL assume la presidenza ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

#### COMUNE DI ORGIANO

#### AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Responsabile Carla Santillo

Deliberazione di Giunta Comunale n. 90/2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023-2025: APPROVAZIONE

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449, al comma 1, testualmente recita: Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore, funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 secondo cui gli enti locali, fermo restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- con Decreto 08.05.2018 (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni", atto di natura non regolamentare, ma che contiene una metodologia

operativa di orientamento applicativo nell'ambito della quale gli enti locali possono operare anche in virtù dell'autonomia organizzativa loro riconosciuta;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che ha introdotto sostanziali modifiche al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 relativamente alle disposizioni in materia di organizzazione degli uffici e di fabbisogni di personale;

#### VISTI:

- l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 nel quale si prevede "Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";
- l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 nel quale si prevede "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";
- l'art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001 nel quale si prevede "Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali"

RICHIAMATA le proprie precedenti deliberazioni G.C. n. 104 del 23/12/2021 avente per oggetto "Programmazione fabbisogno personale triennio 2022-2024 – approvazione" e G.C. n. 63 del 28/09/2022 avente per oggetto "Programmazione fabbisogno personale triennio 2022-2024 – aggiornamento";

CONSIDERATO che nel presente atto programmatorio per il triennio 2023/2025 è al momento prevista e confermata la sola nuova assunzione di personale indicata nella deliberazione G.C. n. 63 del 28/09/2022; si rinvia ulteriormente la definizione della riorganizzazione funzionale dell'area tecnica stante le attuali difficoltà di manovra finanziaria di quest'Ente, per i noti motivi legati al contesto globale post-pandemico ed alla situazione di tensione geopolitica internazionale in atto, legate all'aumento dei costi degli energetici;

RILEVATO che il decreto-legge 30 aprile 2019, articolo 33, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 convertito in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

VISTA la circolare ministeriale interpretativa di indirizzo del 13.05.2020 in ordine alle modalità applicative del predetto decreto, che fornisce chiarimenti sull'applicazione ai Comuni delle nuove regole;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

PRESO ATTO che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro delle spese di personale sulle entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato (2021) risulta essere pari al 23,24%, e che pertanto il Comune di Orgiano si colloca al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1, che pr la fascia di popolazione del Comune di Orgiano prevede un valore soglia pari al 27,20% risultando così Comune "virtuoso";

RILEVATO che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

CONSIDERATO inoltre che per effetto dell'art. 5, per l'anno 2021, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale nella misura del 26% calcolata sulla spesa registrata nel consuntivo 2021 e che la stessa ammonta ad euro 120.464,36;

PRECISATO che il Comune di Orgiano dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 78.835,19 (importo consentito per il raggiungimento del primo valore soglia (vedi conteggi come da schema allegato A);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29/12/2021 avente per oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024";

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 8 della Legge n. 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego stabilisce che fino al 31.12.2024 le procedure concorsuali bandite dalle P.A., compresi gli Enti locali e le conseguenti assunzioni, possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;

RITENUTO pertanto di confermare di avvalersi, al fine di ridurre i tempi per la copertura del posto in oggetto, di avvalersi di tale possibilità fornita dall'art. 3 comma 4 della Legge 56/2019, autorizzando il Responsabile del Servizio a procedere all'assunzione mediante selezione pubblica senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopravvenuto, di approvare il piano delle assunzioni per il triennio 2023/2025 come segue:

#### - <u>ANNO 2023</u>:

Assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo - Cat.C a tempo pieno ed indeterminato in sostituzione del dipendente che sarà collocato a riposo con decorrenza dal 01/09/2023 mediante selezione pubblica senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria previste dall'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;

ANNO 2024 – nessuna assunzione

ANNO 2025 – nessuna assunzione

DATO ATTO che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche

per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato e come riportato nello schema allegato A);

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, e che tale limite è rispettato come risulta dalle verifiche eseguite in sede di bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;

RILEVATO a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 550.576,01, al netto delle componenti escluse, e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede di bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 ammonta ad € 521.030,20, al netto delle componenti escluse ma comprensivo delle spese relative alle nuove assunzioni, e tale dato si mantiene in diminuzione rispetto alla media 2011-2013;

RILEVATO, altresì, che il suddetto programma delle assunzioni per il triennio 2023/2025 rispetta il limite previsto dall'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2020 per il lavoro flessibile che è quantificato in euro 29.000,00;

#### VISTI:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere, e che da tale ricognizione non risultano esservi esuberi di personale;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

#### PRESO ATTO:

 che è stata effettuata la ricognizione della consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che non emergono situazioni di personale in esubero;

- ha rispettato gli obblighi in materia di certificazione dei crediti, previsti dall'art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- che è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2022-2024 con deliberazione G.C. n. 91 del 24/11/2021;

#### RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29/12/2021 avente per oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2021 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 16.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Piano della Performance – Piano degli Obiettivi) 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 24/11/2021 con la quale è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 26.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) - 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. del con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024;

#### VERIFICATO che questo Ente:

- ha approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. del;
- ha rispettato il termine previsto dall'art. 13 della legge n. 196/2009 per l'invio dei suddetti documenti contabili alla BDAP entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione;
- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio anno 2021;
- non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come risulta dal rendiconto della gestione per l'esercizio 2021;
- ha attuato le politiche necessarie a garantire la tempestività dei pagamenti al fine di realizzare il rispetto del vincolo di cui all'art. 41 comma 2, del DL 66/2014 convertito con Legge 89/2014;

DATO ATTO che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

RITENUTO pertanto approvare lo schema di dotazione organica del Comune di Orgiano, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018, come risultante dall'allegato B) al presente provvedimento;

RILEVATO che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente e si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000, prot. 8330 del 30.11.2022, depositato agli atti del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e del parere favorevole di regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 1°comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

#### 2. DI DARE ATTO:

- che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 23,24%
- che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPCM citato, è pari a € 78.835,19 come risultante dallo schema allegato A) al presente provvedimento;
- 3. DI APPROVARE l'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2023/2025, come segue:

#### **ANNO 2023:**

Assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo - Cat.C a tempo pieno ed indeterminato in sostituzione del dipendente che sarà collocato a riposo con decorrenza dal 01/08/2022 mediante selezione pubblica senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria previste dall'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;

ANNO 2024 – nessuna assunzione

#### ANNO 2025 – nessuna assunzione

- 4. DI DARE ATTO che i contenuti di cui al presente provvedimento saranno ricompresi nel PIAO 2023/2025 nella parte Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano";
- 5. DI DARE ATTO che la dotazione organica è determinata in coerenza con la presente programmazione, secondo l'Allegato B) al presente provvedimento;
- 6. DI DARE ATTO che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020;
- 7. DI DARE ATTO altresì che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €.550.576,01, al netto delle componenti escluse, e che la spesa di personale di cui al c.557 art. 1 L.292/2006 in sede previsionale per il triennio 2023-2025 ammonta ad € 521.030,20, al netto delle componenti escluse ma comprensivo delle spese relative alle nuove assunzioni previste nella presente programmazione, e tale dato si mantiene in diminuzione rispetto alla media 2011-2013;
- 8. DI PRECISARE che il suddetto programma delle assunzioni per il triennio 2023/2025 rispetta il limite previsto dall'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2020 per il lavoro flessibile;
- 9. DI PRECISARE che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

- 10. DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 11. DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 12. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle RSU e alle OO.SS.;
- 13. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesa la necessità di avviare le relative procedure e garantire il regolare svolgimento delle attività dell'Ente.



- Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2022 / 102

Ufficio Proponente: Ufficio Affari Generali ed Istituzionali

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023-2025: APPROVAZIONE

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali ed Istituzionali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/11/2022 II Responsabile di Settore

dott.ssa Carla Santillo

Parere Contabile -

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/11/2022

Responsabile del Servizio Finanziario rag. Lucia Guerra

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

## IL SINDACO DOTTO MANUEL

(firma apposta digitalmente)

### IL SEGRETARIO COMUNALE ALBANO MARCO

(firma apposta digitalmente)

#### **COMNE DI ORGIANO -consuntivo 2021**

ACCERTAMENTI ENTRATA	2019	2020	2021	MEDIA
	1.983.990,34	2.076.747,29	1.935.422,71	1.998.720,11
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2021				5.486,02
				1.993.234,09
SPESE PERSONALE CONSUNTIVO 2021				463.324,48
RAPPORTO				0,23245
SOGLIA MINIMA				27,20%
VALORE SOGLIA MINIMA				542.159,67
SOGLIA MASSIMA				31,20%

CAPACITA' ASSUNZIONALE anno 2022 € 78.835,19

INCREMENTO MASSIMO ANNUO EURO € 120.464,36

ENTRATE	2020	2021	2019
TITOLO 1	1.342.659,59	1.399.031,44	1293009,54
TITOLO 2	295.266,10	123.980,07	155974,13
TITOLO 3	438.821,60 0	527.343,11 0	535006,67 0
TOTALE	2.076.747,29	1935422,71	1983990,34
MEDIA	1.998.720,11		

### **DOTAZIONE ORGANICA**

Aree funzionali - competenze	N. unità		
AREA AMMINISTRATIVA –AFFARI GENERALI	N. 1 Istruttore direttivo amministrativo Cat. D1  n. 3 Istruttore amministrativo Cat. C1		
POLIZIA LOCALE	n. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C1		
AREA CONTABILE E DEI TRIBUTI-	N. 1 Istruttore direttivo contabile Cat. D1  n. 2 Istruttore amministrativo Cat. C1		
AREA TECNICO MANUTENTIVA	n. 2 Istruttore tecnico – cat. C1 n. 2 operaio Cat. B3		
TOTALE	n. 12 dipendenti		